

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 41

(Rendicontazione della spesa)(1)(2)(3)

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.
2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi.

Note:

- 1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012
- 2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 45, comma 2, L. R. 23/2015
- 3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.